

mente lo stato dei capitali delle riserve matematiche al 31 dicembre 1954, al lordo ed al netto delle spese di acquisto da ammortizzare -

Il Consiglio approva -

Il Consiglio di Amministrazione
- considerato i risultati del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 1954;
- visto il n° 11 dell'art. 13 del decreto legge 29 aprile 1923, n° 966,
d e l i b e r a

di attribuire al "Fondo succumbimento partecipazioni assicurative" lo importo di $\text{L. } 249.662.094$ risultante dal conto profitti e perdite sotto la voce IX delle Uscite "Quote di ammortamento e accantonamenti gravanti l'esercizio" del quale:

- $\text{L. } 64.165.524$ = per quota di ammortamento 5% sul capitale versato per le singole partecipazioni;
- $\text{L. } 185.496.464$ = quale quota di ammortamento straordinaria non discriminata.